

Cd.....	0,2
Ni.....	1
Cr (2).....	
Cu.....	5
V.....	
Pb.....	
Cl (3).....	30
F (4).....	(5)

 (1) Per gli impianti esistenti questi valori limite che non possono essere superati in occasione della combustione degli oli usati, indicano la concentrazione massima di emissione delle sostanze citate nel gas di scarico, riferiti al volume dello scarico, in condizione standard (273 K, 1013 bPs), previa detrazione del grado di umidità sotto forma di vapore acqueo e riferiti ad un tenore in volume di ossigeno del 3% nello scarico gassoso. Restano, per le altre sostanze non previste dalla tabella i valori limite di emissione fissati dal decreto ministeriale 12 luglio 1990. I metodi di campionamento, analisi e valutazioni delle emissioni sono quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, sue modifiche e integrazioni. Gli impianti che impiegano come combustibile oli usati devono essere dotati di controllo in continuo della combustione mediante monitoraggio almeno di ossigeno, ossido di carbonio e temperatura dei fumi in uscita.

Per gli impianti nuovi si applica il presente allegato salvo diverse disposizioni emanate con i decreti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 203/1988.

(2) Il cromo nella forma esavalente non deve eccedere in ogni caso 1 mg/Nm(Elevato al Cubo).

(3) Composti inorganici gassosi del cloro considerati come acido cloridrico.

(4) Composti inorganici gassosi del fluoro, considerati come acido fluoridrico.